

FAQ

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DI RIGENERAZIONE URBANA.

- 1) Nell’Art. 2 dell’Avviso è indicato che sono ammessi a presentare richiesta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, tra i quali sono menzionate le società cooperative (comma 2 punto a). Le chiedo comunque conferma che una società cooperativa srl a mutualità prevalente sia ammissibile per questo avviso. Nella “domanda di partecipazione” – Modello 1 è richiesto di indicare la forma di partecipazione ma non mi è chiaro quale opzione indicare per una società cooperativa. Selezioniamo “società di professionisti”? o quale altra voce?

Le società cooperative a mutualità prevalente possono partecipare. E' possibile inserire, in aggiunta all’elenco del modulo di partecipazione, la forma di partecipazione più appropriata, in quanto l’elenco non è esaustivo.

- 2) Se il soggetto interessato è un operatore economico di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, ovvero una società, il curriculum professionale da inviare in allegato dovrà essere relativo al soggetto singolo, titolare della società, che sottoscrive la domanda di partecipazione oppure relativo alla società oppure entrambi? E inoltre, se la società si avvale di collaboratori che sono anch'essi in possesso dei requisiti di cui al punto 2 e 3 dell'avviso pubblico in oggetto, dovrà essere inviato in allegato anche il curriculum professionale dei suddetti collaboratori?

Per quanto riguarda le società, dovrà essere allegato il curriculum della società nel suo complesso e i curriculum dei collaboratori di cui la società intende avvalersi.

- 3) Relativamente ai punti 3;4;5 alla pagina 3 della call, le chiedo gentilmente se: occorre una società di ingegneria o sono ammessi anche altri soggetti? possiamo iscriverci come rappresentanti della costituenda ATP, oppure occorre che la ATP sia già stata costituita? Integrando poi successivamente i dati di costituzione.

Relativamente ai punti 3,4,5 dell’elenco, sono ammessi tutti i soggetti di cui all’art. 46 del DLgs 50/2016 e non solo le società di ingegneria. Per poter iscriversi come ATP, questa deve essere già costituita.